

FISCO

# Alla Cassazione il rimborso delle addizionali alle accise sull'energia

La questione riguarda la legittimazione passiva

/ Diego ZUCAL

La Corte di Giustizia tributaria I di Piacenza, con ordinanza 9 agosto 2023 n. 60/2/23, ha sottoposto alla Cassazione (*ex art. 363-bis c.p.c.*) diverse questioni di diritto in tema di rimborso dell'**addizionale** alle accise sull'energia elettrica.

Per comprendere i termini delle questioni occorre soffermarsi sulla normativa sottesa alla vicenda.

L'addizionale alle accise sull'energia elettrica, oggi abrogata, è stata istituita dall'art. 6 del DL 511/88, che ne ha riservato gli introiti a Comuni e Province. Tale disposizione, in particolare, prevedeva che le addizionali connesse a fornitura di **energia elettrica** con potenza disponibile non superiore a 200 kW fossero versate direttamente alle province, mentre quelle relative a fornitura con potenza superiore a 200 kW all'Erario (art. 6 comma 4 del DL 511/88).

Il prelievo, si ricorda, è stato abrogato a partire dal primo aprile 2012. La Cassazione, con orientamento sempre costante, ha tuttavia affermato che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ... va **disapplicata** per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17" (Cass. n. 22343/2020, *ex multis* Cass. n. 15506/2020; Cass. n. 22344/2020; Cass. n. 22345/2020).

Ne è sorto un **ampio contenzioso** in cui il fornitore, sovente soccombente in giudizio, si è visto costretto a rimborsare al consumatore le citate addizionali. Il fornitore, in tali casi, ha azionato il proprio diritto di rimborso *ex art. 14 comma 4 del TUA*, a mente del quale "qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme".

Questo, molto sinteticamente, il quadro normativo all'interno del quale si colloca l'ordinanza della C.G.T. I Piacenza 9 agosto 2023 n. 60/2/23, chiamata a pronunciarsi su un caso dove il **fornitore**, condannato in sede civile al rimborso delle addizionali, richiedeva alla Provincia la restituzione delle stesse. L'ente locale tuttavia rigettava l'istanza. Impugnato il diniego, in sede contenziosa la Provincia, adducendo plurime ragioni giuridiche, eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Secondo la tesi della resistente, in sostanza, la nozione di **soggetto impositore** andrebbe tenuta distinta da quella di beneficiario del gettito. In relazione alle addizionali alle accise sull'energia elettrica, il soggetto titolare del potere impositivo, oltretutto di controllo e riscossione, era rappresentato *ex artt. 52 e ss. del TUA* dall'Agenzia delle Dogane. Il rimborso, dunque, non potrebbe essere separato dai preliminari poteri di determinazione e riscossione dell'obbligazione tributaria. L'addizionale *de qua*, peraltro, era tributo di competenza esclusiva dello Stato, a cui solo spetterebbe il potere/dovere di erogare il rimborso. Argomenti, questi, già condivisi da talune recenti pronunce di merito, come C.G.T. I Cuneo 8 agosto 2023 nn. 137/1/23 e 138/2/23 (si veda "Addizionali provinciali sulle accise per consumo di energia con rimborso alle Dogane" del 2 settembre 2023).

Senonché, secondo un diverso filone giurisprudenziale, il presupposto caratterizzante la legittimazione passiva sarebbe, al contrario, rappresentato dalla **diretta percezione** delle addizionali, e quindi dall'indebito arricchimento della Provincia (C.G.T. I Venezia, 14 novembre 2022, n. 390; C.G.T. I Brindisi 12 dicembre 2022 n. 493; C.G.T. I Ragusa 28 marzo 2023 n. 81; C.G.T. I Como 5 maggio 2023 n. 131). Preso atto del citato contrasto, la C.G.T. I Piacenza, dopo avere ripercorso le **contrapposte interpretazioni** dell'art. 14 comma 4 del TUA, ha sottoposto alla Cassazione le seguenti questioni, qui riprodotte in forma riassuntiva: se l'istanza di rimborso delle addizionali debba essere presentata all'Agenzia delle Dogane, sebbene le somme siano state percepite dalla Provincia; se tale istanza debba essere presentata all'Agenzia delle Dogane nonostante l'ingiusto aggravio procedimentale che potrebbe subire il privato; se la Provincia sia legittimata a rigettare l'istanza di rimborso per non essere in possesso della dichiarazione di consumo relativa all'addizionale, senza necessità di richiedere tale informazione alle Dogane; se "il privato non possa invocare gli effetti favorevoli conseguenti al giudicato civile, e segnatamente quelli derivanti dall'efficacia esecutiva della sentenza, ancorché resa in un procedimento nel quale non fosse parte l'Amministrazione, laddove l'istanza nei confronti dell'Amministrazione assuma come proprio presupposto proprio l'autorità di quel giudicato"; se, conclusivamente, la legittimazione passiva gravi o meno in capo alla Dogana.